



Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art.82 comma 3 bis del Codice dei Contratti introdotto con legge 98 del 9 agosto 2013 di conversione del D.L. 69/2013.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si chiarisce che nella incertezza generata dalla formulazione ambigua della norma, questa stazione appaltante ritiene di dover confermare la correttezza del proprio operato nella determinazione della base d'asta essendosi uniformata a quanto prescritto dalla AVCP nel 2011 "Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro". L'Autorità si è orientata in questo caso per una interpretazione secondo la quale l'aggiudicazione deve avvenire in favore della **minore offerta complessiva**, dopo aver verificato la congruità del costo del lavoro sulla base dei tempi e dei costi orari della manodopera (con il tassativo rispetto dei minimi salariali), indicati dal concorrente in sede di verifica.

Invero, l'interpretazione della norma in questione non può prescindere dalla sua lettura sistematica in combinato disposto con altre disposizioni ed in particolare con l'art 86 del Codice ("Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse") il quale descrive il metodo per stimare l'importo a base di gara, con la specificazione che solo gli oneri per la sicurezza non devono essere assoggettati a ribasso senza mai precisare espressamente che il costo della manodopera non deve essere assoggettato a ribasso di gara, scorporandolo dalla base d'asta.

Infatti, dopo aver precisato all'art 82 comma 1 che "il prezzo più basso (offerto dall'operatore economico) è quello inferiore a quello posto a base d'asta al comma 3 bis, precisa come tale prezzo deve essere *determinato al netto delle spese relative al costo del personale*", evidentemente dall'operatore economico, mentre spetta alla stazione appaltante la valutazione rispetto alla congruità di quanto indicato in offerta secondo le modalità descritte nella norma.

Affermare quindi che il prezzo più basso è determinato al "*netto delle spese relative al costo del personale valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*" significa che le offerte dei concorrenti (ed in particolare del concorrente risultato aggiudicatario) non possono essere giustificate sulla base di un mancato rispetto dei livelli e dei minimi contrattuali del personale necessario, come del resto previsto dall'articolo 87 comma 3 del Codice.

III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale

In merito alla categoria richiesta nel bando di gara, si specifica che gli operatori economici, in forma singola o di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete, consorzi ordinari, ecc..., dovranno obbligatoriamente possedere l'iscrizione alla categoria OS-6 Classifica III relativamente alla categoria prevalente e l'iscrizione alla categoria OG-1 Classifica I relativamente alla categoria scorporabile.

*Il mancato possesso, o il possesso parziale delle categorie e classifiche sopra indicate, comporterà l'**esclusione dalla gara**.*

La Stazione Appaltante